

(Allegato 1)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero consorzio di ENNA

Piano Integrato di Attività e Organizzazione AGGIORNAMENTO

SEZIONE 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

Annualità 2024/2026

(Modalità semplificata ex art.6 Decreto Interministeriale del 30/06/2022 e in aderenza al Regolamento contenuto nel Decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 07 settembre 2022 con entrata in vigore il 22 settembre 2022)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n _____ del _____

INDICE

Introduzione

SEZIONE 1 Anagrafica dell'Amministrazione

1.1 Scheda anagrafica dell'amministrazione

SEZIONE 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione

2.1 Valore pubblico

2.2 Performance

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

SEZIONE 3 Organizzazione e capitale umano

3.1 Struttura organizzativa

3.2 Organizzazione del lavoro agile

3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale

SEZIONE 4 Monitoraggio

INTRODUZIONE

Premessa

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla *mission* pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Riferimenti normativi

- L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa e in particolare:
- il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo" per i Comuni con meno di 50 dipendenti secondo il Regolamento di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 07 settembre 2022 con entrata in vigore il 22 settembre 2022.

Per i comuni come quello di Valguarnera C. **con meno di 50 dipendenti**, (cfr. attestazione prot. n. 6934/2023) è prevista una disciplina semplificata di predisposizione del PIAO secondo le previsioni del sotto riportato art. 6 del Decreto del Dipartimento Funzione pubblica pubblicato in Gazzetta n. 209 del 07 settembre 2022, rubricato "*Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti*":

art. 6

1. *Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:*
 - a) *autorizzazione/concessione;*

- b) *contratti pubblici;*
 - c) *concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;*
 - d) *concorsi e prove selettive;*
 - e) *processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.*
2. *L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.*
 3. *Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.*
 4. *Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.*

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

Nel precisare che con delibera di gm n° 53 del 23-05-2023 si è già provveduto ad aggiornare la SEZIONE 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza, con la presente deliberazione si approva la sezione 3 Valore Pubblico 3.2 organizzazione del lavoro agile.

<p>Comune di Valguarnera Caropepe</p> <p>Indirizzo: Piazza della Repubblica,13</p> <p>Codice fiscale/PartitaIVA:00046840864</p> <p>Sindaco:Dott.ssa Francesca Draia</p> <p>Numero dipendenti al 31 dicembre2023: 40,5 (di cui n. 33 FT e n. 14 PT)</p> <p>Numero abitanti al 31 dicembre 2023:7061</p> <p>Telefono:0935/955140</p> <p>Sito internet:<u>www.comune.valguarnera.en.it</u></p> <p>E-mail:protocollo@comune.valguarnera.en.it</p> <p>PEC:valguarnera.vg@comune.pec.it</p>

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	
Sotto-sezione di programmazione Valorepubblico	Adempimento programmatico non obbligatorio per i Comuni con meno di 50 dipendenti.
Sotto-sezione di programmazione Performance	Adempimento programmatico non obbligatorio per i Comuni con meno di 50 dipendenti.
Sotto -sezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza	<p>l'art. 6 del DM n. 132 del 30 giugno 2022 laddove, per gli enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce che <u>“Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:</u></p> <p><u>a) autorizzazione/concessione;</u></p> <p><u>b) contratti pubblici;</u></p> <p><u>c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;</u></p> <p><u>d) concorsi e prove selettive;</u></p> <p><u>e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli</u></p>

uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.
L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. (Allegato C aggiornamento Sotto-sezione)

SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	
Sotto-sezione di programmazione Struttura organizzativa	Si richiamano per essere assorbite dal presente PIAO: la deliberazione di G.C. n. 1/2023 "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI". MODIFICA ASSETTO STRUTTURALE", modificata dalla deliberazione G.C. n. 43 del 3/05/2023, n. 58 del 14/06/2023 e n. 3 del 26701/2024. Inoltre la deliberazione di G.C. n. 29/2023:"APPLICAZIONE DEL CCNL DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 16.11.2022 PER LA REVISIONE DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE" ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DI P.O SETTORE I.
Sotto-sezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile	In questa sezione verrà inserito per essere assorbito, previa informativa alle OO.SS., il redigendo Piano di Organizzazione del Lavoro Agile (POLA).
Sotto- sezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale	In questa sezione verrà inserita per essere assorbita, previa rilascio del parere del Collegio dei Revisori dei conti, la programmazione del fabbisogno di personale 2023-2025 secondo quanto indicato dal DM 132 2022 limitatamente alle prescrizioni di cui all'art. 4, co. 1 lett c) n. 2 per quanto concerne il fabbisogno di personale 2024-2026per i comuni con meno di 50 dipendenti e il redigendo Piano per la formazione del personale 2024-2026. Tali adempimenti presuppongono la definizione dell'iter di approvazione del PTFP 2023-2025, tutt'ora in itinere.
SEZIONE 4. MONITORAGGIO	

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”;
- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”;
- su base annuale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione “Organizzazione e capitale umano”, con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.

ALLEGATO C

SEZIONE 2

Valore pubblico, performance e anticorruzione

AGGIORNAMENTO

SOTTO-SEZIONE

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

PREMESSA DI METODO

Il legislatore nazionale, come noto, ha introdotto con il d.l. n. 80/2021 il Piano integrato di attività e organizzazione (d'ora in poi PIAO), da adottare annualmente da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) al cui interno la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione.

In base a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell'art. 6 del citato d.l. n. 80/2021, sono stati emanati il d.P.R. del 24 giugno 2022 n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" e il D.M. del 30 giugno 2022 n. 132, "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" che hanno definito la disciplina del PIAO.

Si prevede un PIAO in forma semplificata per le amministrazioni fino a 50 dipendenti, con modalità definite con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.

La presente sotto-sezione viene aggiornata ed elaborata anche alla luce delle recentissime prescrizioni contenute nel PNA 2022 adottato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 (anche se è previsto comunque che le amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato tenuti ad adottare i PTPCT o le misure integrative del MOG 231 o il documento che tiene luogo del PTPCT, **continuano a seguire le indicazioni metodologiche già elaborate dall'Autorità e contenute nel PNA 2019**).

L'omessa adozione di un nuovo PTPCT è sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'art. 19, co. 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90

La L. 190/2012, all'art. 1, co. 8 dispone l'adozione ogni anno entro il 31 gennaio da parte dell'organo di indirizzo dell'ente locale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT) valido per il successivo triennio, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Tuttavia, come già ricordato, le misure anticorruzione sono adesso assorbite nel PIAO e specificatamente nella Sezione II 2.3. e pertanto da approvato unitamente al PIAO, risultando abrogato il precedente adempimento di approvazione e deliberazione autonoma.

Il PNA 2019 (prima che il recentissimo PNA 2022 affrontasse l'esigenza di monitorare l'ingente flusso di denaro in arrivo dall'Europa e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte durante la pandemia) già evidenziava che: [...] Pur in continuità con i precedenti PNA, l'Autorità ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1) al presente Piano, cui si rinvia. Esso costituisce l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015. [...].

Già il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 aveva posto all'attenzione delle PP.AA. n. 3 allegati:

- ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;
- ALLEGATO 2 - La rotazione "ordinaria" del personale;
- ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

A ciò si aggiungono, con il nuovo PNA 2022 ulteriori allegati e in particolare:

Elenco degli allegati

All.n°1 Check-list per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO

All. n°2 Sottosezione trasparenza PIAO/PTPCT

All. n°3 Il RPCT e la struttura di supporto

All. n°4 Ricognizione delle semplificazioni vigenti

All. n°5 Indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici

All. n°6 Appendice normativa sul regime derogatorio dei contratti pubblici

All. n°7 Contenuti del Bando tipo 1/2021

All. n°8 Check-list per gli appalti

All. n°9 Obblighi trasparenza contratti

All. n°10 Commissari straordinari: modifiche al d.l. n. 32/2019

All. n°11 L'analisi dei dati tratti dalla piattaforma dei PTPCT

La presente sotto-sezione 2.3, per le motivazioni esposte nella proposta di deliberazione sottoposta all'esame e approvazione da parte della Giunta, viene proposta dal Segretario della sede convenzionata tra i comuni di Valguarnera e Bivona, dr.ssa Maria Cristina Pecoraro, nominata con decreto sindacale n. 5 del 19/01/2024, alla quale sono state conferite le funzioni di RPCT con decreto sindacale n. 6 del 29/01/2024. Stante il breve lasso di tempo a disposizione e, soprattutto, visto il lavoro di ricognizione e mappatura svolto nell'anno precedente, sono stati confermati per il triennio 2024-2026 – previo confronto con i Responsabili di Elevata Qualificazione in data 29 gennaio 2024 – la mappatura dei processi, l'individuazione delle aree di rischio e le misure di prevenzione ritenute più idonee di cui al PTPCT 2023-2025. Sono stati individuati alcuni margini di miglioramento del presente Piano che saranno meglio evidenziati nel proseguo.

In merito alla pubblicazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, va tenuto conto che il D.M. 132/2022 dispone all'art. 7 che il PIAO vada pubblicato sul sito del DFP e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.

A tale ultimo riguardo il PIAO, come i PTPCT, dovrebbero essere pubblicati in formato aperto (ad esempio HTML o PDF/A) sul sito istituzionale di un'amministrazione o ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione". A tale sotto-sezione si può rinviare tramite link dalla sottosezione di primo livello "Disposizioni generali".

La pubblicazione può essere effettuata anche mediante link al "Portale PIAO" sul sito del Dipartimento della funzione pubblica (DFP). Il PIAO e i PTPCT e le loro modifiche restano pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti per cinqueanni ai sensi dell'art. 8, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013.

SEZIONE PRIMA

CAPITOLO PRIMO

I principi guida del nuovo PNA 2022

Il nuovo PNA 2022 per il triennio 2022-2024 approvato con Delibera 7/2022 del 17 gennaio 2023 e pubblicato dall'ANAC all'esito di un'ampia consultazione pubblica ha in linea generale confermato la metodologia del PNA 2019, attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno "decentrato e in particolare, valutando e gestendo il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Poiché ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l'elaborazione del PTPCT si deve tenere conto di tali fattori di contesto.

In via generale nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:

- principi strategici;
- principi metodologici;
- principi finalistici.
-

PRINCIPI STRATEGICI

1. Coinvolgimento dell'organo di indirizzo

L'organo di indirizzo, abbia esso natura politica o meno, deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT;

2. Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio

La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo.

3. Collaborazione tra amministrazioni

La collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse. Occorre comunque evitare la trasposizione "acritica" di strumenti senza una preventiva valutazione delle specificità del contesto.

PRINCIPI METODOLOGICI

1. Prevalenza della sostanza sulla forma

Il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione. Tutto questo al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione.

2. Gradualità

Le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.

3. Selettività

Al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.

4.Integrazione

La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.

5.Miglioramento e apprendimento continuo

La gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

PRINCIPI FINALISTICI

1.Effettività

La gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.

2.Orizzonte del valore pubblico

La gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

COLLEGAMENTO DEL PTPCT CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il piano obiettivi è un documento programmatico in cui sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti d'intervento. Il Piano è l'elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione, prodotto finale di processi decisionali e strategici definiti dagli organi d'indirizzo politico e punto di partenza e di riferimento per la definizione, l'attuazione e la misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati.

La lotta alla corruzione rappresenta un obiettivo strategico per l'Ente e pertanto si prevede, per l'anno 2024 e per i seguenti, l'inserimento nel Piano Obiettivi che verranno assegnati al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed ai Responsabili di Settore – titolari di posizione organizzativa – obiettivi contenenti specifiche iniziative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

CAPITOLO SECONDO

I soggetti coinvolti nella elaborazione del PTPCT

La legge 190/2012 precisa che l'attività di elaborazione del Piano nonché delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1, co. 8), ma spetta al RPCT. Le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 (art. 41, co. 1, lett. g)) hanno confermato tale disposizione. Lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPCT un'attività da svolgere necessariamente da parte di chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano o meno procedimenti

amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché è finalizzato all'individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici e al loro migliore funzionamento.

Sono quindi decisamente da escludere affidamenti di incarichi di consulenza comunque considerati, nonché l'utilizzazione di schemi o di altri supporti forniti da soggetti esterni. In entrambi i casi, infatti, non viene soddisfatto lo scopo della norma che è quello di far svolgere alle amministrazioni e agli enti un'appropriate ed effettiva analisi e valutazione del rischio e di far individuare misure di prevenzione proporzionate e contestualizzate rispetto alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione o dell'Ente.

Il divieto di coinvolgere soggetti estranei all'amministrazione va letto anche alla luce della clausola di invarianza della spesa che deve guidare le pubbliche amministrazioni e gli enti nell'attuazione della l. 190/2012 e dei decreti delegati ad essa collegati. Sempre in un'ottica di riduzione degli oneri, il d.lgs. 97/2016 ha previsto che i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possano aggregarsi per definire in comune il PTPCT, tramite accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (art. 1, co. 6, l. 190/2012). Nel richiamato comma 6, è stata mantenuta la previsione che ai fini della predisposizione del PTPCT, il Prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i Piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale. In proposito l'Autorità ha dato specifici indirizzi nella parte speciale del PNA 2016 Approfondimento I "Piccoli Comuni" e nella parte speciale dell'Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento IV "Semplificazioni per Piccoli Comuni", cui si rinvia.

Diverse sono le figure che necessariamente sono tenute ad intervenire nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Nonostante la previsione normativa attribuisca una particolare responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT (art. 1, co. 12, l. 190/2012), tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il proprio personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Si descrivono di seguito i compiti e le funzioni principali dei soggetti che secondo le indicazioni ANAC devono essere coinvolti nella predisposizione del PTPCT.

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il RPCT è il soggetto titolare in esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, esercita i compiti attribuiti dalla legge, svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti indicati dal presente piano ed in particolare:

- a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico (Giunta comunale) ai fini della successiva approvazione;
- b) verifica, con la collaborazione dei Responsabili delle Aree/Settori, l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica, di concerto con gli stessi, quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- c) comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate attraverso il PTPC e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del Piano;
- d) ha il dovere di segnalare all'organo d'indirizzo ed all'OIV le criticità nell'applicazione delle norme;
- e) svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 (cui viene fatto espresso rinvio) nonché i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 della legge n. 190/2012; art. 15 D.Lgs. 39/2013);

f) individua, in collaborazione con i Responsabili dei Settori, ai sensi dell'art 1, comma 10, lett. c) della legge n. 190/2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;

g) coincide, di regola, tranne per motivate esigenze organizzative, con il Responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (D.Lgs 97/2016);

h) svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;

l) redige, ai sensi dell'art 1, comma 14 della Legge n. 190/2012, una relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta nell'anno precedente compilando una scheda messa a disposizione da ANAC da pubblicare ogni anno sul sito web istituzionale dell'ente;

Con determinazione sindacale n. 9 del 10.03.2023 è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza il Segretario generale dott. Alberto Alfano.

2. Organi di indirizzo

Sulla base degli esiti della vigilanza condotta dall'Autorità negli anni, si è evinto che un elemento che pregiudica in modo significativo la qualità dei PTPCT e l'individuazione di adeguate misure di prevenzione è, senza dubbio, il ridotto coinvolgimento degli organi di indirizzo, abbiano essi natura politica o meno, nel processo di definizione delle strategie di prevenzione della corruzione e nella elaborazione del PTPCT.

L'organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole e di reale supporto al RPCT, sia di condizioni che ne favoriscano l'effettiva autonomia. Si ribadisce che la disciplina vigente attribuisce importanti compiti agli organi di indirizzo delle amministrazioni e degli enti.

Essi sono tenuti a:

- nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);
- definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;
- adottare il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012).

Gli organi di indirizzo ricevono, inoltre, ogni segnalazione utile da parte del RPCT che dà conto della presenza di eventi anche potenziali corruttivi e/o su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

L'attuale normativa non prevede specifiche responsabilità in capo ai componenti degli organi di indirizzo sulla qualità delle misure del PTPCT. Essi possono essere chiamati a rispondere solo in caso di mancata adozione del PTPCT ai sensi dell'art. 19, co. 5, lett. b) d.l. 90/2014. Per omessa adozione si intende tutto quanto evidenziato dall'Autorità nell'art. 1, lett. g) del Regolamento del 9 settembre 2014 «in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento», cui si rinvia.

Nelle amministrazioni dotate di un solo organo di indirizzo, può ritenersi sufficiente il doppio passaggio prima indicato. In ogni caso, è necessario che il RPCT partecipi alla riunione dell'organo di indirizzo, sia in sede di prima valutazione che in sede di approvazione del PTPCT o delle misure di prevenzione, al fine di illustrarne adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative.

Per gli enti locali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), l'Autorità ritiene utile l'approvazione da parte dell'Assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPCT, mentre l'organo esecutivo resta competente

all'adozione finale. In questo modo l'organo esecutivo (e il suo vertice, il Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del PTPCT.

L'attuale composizione della Giunta comunale del Comune di Valguarnera Caropepe è la seguente:

Sindaco Dott.ssa Francesca Draia

Assessore Anziano Sig. Gianluca Arena

Assessore Dott. Lorenzo Scarlata

Assessore Sig. Carmelo Auzzino

In merito agli indirizzi del Consiglio comunale si rappresenta quanto segue:

- nell'anno 2023 il Consiglio non ha deliberato i criteri di elaborazione e aggiornamento del PTPCT 2023/2025 (proposta di alcuni consiglieri prot. n. 4965 del 03.04.2023) per mancanza del numero legale;
- in seno al Consiglio risulta sempre più difficile raggiungere il numero legale per la validità delle sedute;
- per l'anno in corso non è stata avanzata da parte dei consiglieri alcuna proposta e che, pertanto, si ritiene di poter procedere in assenza degli indirizzi del Consiglio, fatta salva la possibilità di modificare e/o integrare il Piano in corso di anno qualora l'organo di indirizzo e controllo volesse comunque esprimere il proprio indirizzo;
- il RPCT ha avuto riguardo nella stesura del Piano ad alcuni rilievi mossi dai consiglieri nel corso dell'anno 2023 che sono stati considerati quali impliciti indirizzi per l'aggiornamento del PTPCT 2024-2026;

Si è ritenuto, pertanto, sufficiente, stante l'urgenza, l'aggiornamento delle misure anticorruzione da parte della Giunta civica, ferma restando la possibilità nel corso dell'anno di modifiche e integrazioni per recepire eventuali indirizzi che dovessero pervenire dal Consiglio comunale e dagli stakeholders;

3. Titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei titolari di incarichi amministrativi di vertice

Particolare attenzione, deve essere posta ad assicurare un pieno coinvolgimento e la partecipazione dei titolari degli uffici, ove esistenti, di diretta collaborazione e dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, qualora a questi ultimi, in particolare, non sia stato affidato il ruolo di RPCT. Queste figure, che svolgono sia fondamentali compiti di supporto conoscitivo e di predisposizione degli schemi di atti per gli organi di indirizzo, sia compiti di coordinamento.

4. Responsabili dei Settori/Aree e Uffici.

Come già ricordato in premessa, dalle valutazioni dei Piani anticorruzione svolte dall'Autorità è risultato che la carente mappatura dei processi elaborata dalle amministrazioni è dipesa anche dalla resistenza dei responsabili degli uffici a partecipare, per le parti di rispettiva competenza, alla rilevazione e alle successive fasi di identificazione e valutazione dei rischi. L'Autorità è stata anche destinataria di segnalazioni da parte degli stessi RPCT, in cui si lamenta il mancato contributo dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa nella fase di elaborazione del PTPCT. Queste resistenze vanno rimosse, in termini culturali, con adeguati e mirati processi formativi ma anche con soluzioni organizzative e procedurali che consentano una maggiore partecipazione dei responsabili degli uffici a tutte le fasi di predisposizione del PTPCT promuovendo così la piena condivisione degli obiettivi e la più ampia responsabilizzazione di tutti i dipendenti. Si rammenta che l'art. 1, co. 9, l. 190/2012, prevede alla lettera a), che il PTPCT individui le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, co. 1, lett. a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Dispone, inoltre, alla successiva lettera c) obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. La collaborazione è,

infatti, fondamentale per consentire al RPCT e all'organo di indirizzo che adotta il PTPCT di definire misure concrete e sostenibili da un punto di vista organizzativo entro tempi chiaramente definiti.

Nell'anno 2024 i Responsabili di Settore – titolari di E.Q., saranno formalmente nominati referenti del RPCT per un maggiore coinvolgimento e per una maggiore consapevolezza (rinvio al paragrafo 5).

RASA Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti.

Quale ulteriore misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione e ai sensi di quanto disposto dall'art 33-ter del D.Lgs n 179/2012, il Comune di Valguarnera Caropepe giusta Determinazione sindacale n. 17 del 17.05.2023 ha individuato quale soggetto responsabile (RASA) - tenuto alla implementazione della BDNCP presso ANAC, ovvero all'inserimento e aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante, la dipendente Sig.ra Lidia Prezavento appartenente al profilo professionale "Area degli Istruttori".

5. I referenti per la prevenzione della corruzione per il settore di rispettiva competenza

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione individua per ciascun Settore/Area in cui si articola l'organizzazione dell'Ente un referente. I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni in favore del RPCT. **I referenti nel Comune di Valguarnera Caropepe coincidono con i Responsabili dei Settori/Area in cui si articola l'ente (struttura di massima dimensione dell'Ente) che sono titolari di E.Q (ex posizione organizzativa).**

I Responsabili di Settore/Area svolgono un'attività di controllo su comportamenti e condotte che presentano una criticità sul piano della corruzione e anno l'obbligo di segnalarli al RPCT.

I Responsabili di Settore/Area - titolari di posizione organizzativa – sono, quindi, i referenti del RPCT per la prevenzione, negli ambiti di rispettiva competenza.

Inoltre:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT ai sensi dell'art 1, comma 9, lett. C) della legge n. 190/2012, al fine di individuare le attività nelle quali è più elevato il rischio corruzione (cd mappatura dei rischi);
- propongono le misure di prevenzione;
- vigilano sull'applicazione del codice di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari nei limiti delle nuove competenze introdotte nel 2017 (cd. Riforma Madia), la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis, d.lgs n 165/2001);
- osservano le misure contenute nel Piano (art 1, comma 14 della l. n. 190/2012);

6. Dipendenti

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi inclusi gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del PTPCT e delle relative misure, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della prevenzione della corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell'amministrazione.

Il coinvolgimento dei dipendenti va assicurato in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, nonché in sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse. Si rammenta che l'art. 8 del D.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (legge 190/2012, art. 1, co. 14). Per questo è anche necessario evidenziare nel PTPCT l'obbligo

che i dirigenti hanno di segnalare e/o avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti ai sensi all'art. 55-sexies, co. 3, del d.lgs. 165/2001.

7. Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

L'OIV verifica la corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei Dirigenti/Responsabili di E. Q..

Inoltre l'O.I.V.:

- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (articoli 43 e 44 d.lgs. 33/2013);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54, comma 5, d.lgs. 165/2001);
- verifica in particolare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della Performance valutando altresì l'adeguatezza degli indicatori;
- verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il R.P.C.T.
- predispone e trasmette al nucleo e all'organo di indirizzo politico ai sensi dell'art. 1, comma 1 d della L. 190/2012.
- collabora con la Giunta comunale nella predisposizione del Piano della Performance.

Il RPCT può avvalersi del Nucleo/oiv ai fini dell'applicazione del presente piano.

L'organismo indipendente di valutazione del Comune di Valguarnera Caropepe è l'Avv. Giovanni Fidone incaricato per il periodo 2022/2024 giusta determinazione sindacale n. 13 del 21/02/2022.

8. L'ufficio per i procedimenti disciplinari

L'ufficio per i procedimenti disciplinari:

- a) svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis, d.lgs. 165 del 2001);
- b) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20, D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- c) propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- d) L'Ufficio monocratico per i procedimenti disciplinari presso il Comune di Valguarnera Caropepe coincidente con la figura del Segretario generale pro tempore giusta determinazione sindacale n. 10 del 16.03.2023.

9. Il Responsabile della protezione dei dati -RPD. Modello delle relazioni

In attuazione della disciplina introdotta dal Regolamento UE 2016/679 e dalla correlata normativa interna di recepimento di cui al d.lgs. 101/2018, il Comune di Valguarnera Caropepe, in considerazione della peculiarità tecnica e della delicatezza della materia (approfondimento temi generali come l'evoluzione normativa in tema di protezione dei dati e privacy, in ambito Ue e non solo, l'applicazione del principio di accountability, tutela diritti degli interessati, trasferimento dei dati, conoscenza dei meccanismi di compliance previsti dal Regolamento) e della carenza di figure interne idonee, con deliberazione di G.C. n 46 del 18.05.2023 ha deciso di esternalizzare il servizio e di individuare un DPO esterno (l'affidamento è in itinere) al fine di individuare un soggetto professionista il quale in base alla normativa di settore e alle indicazioni

dell’Autorità garante della protezione dei dati personali svolgerà stabile attività di collaborazione e supporto in materia di scelte organizzative e modalità di pubblicazione, gestione e conservazione dei dati personali.

Ferme restando le competenze che la legge ascrive ai Dirigenti, Dipendenti e Rpct in materia di pubblicazione dei dati, esame o riesame di istanze di accesso civico generalizzato, alla luce soprattutto delle disposizioni contenute negli art. 6 “qualità delle informazioni” e 7, comma 4-bis del d.lgs. 33/2013 “non intellegibilità dei dati personali”, si dispone che:

1) il dirigente e/o il dipendente responsabile della pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente ovvero di istruttoria di una istanza di accesso civico generalizzato, possono chiedere al DPO un parere circa la sussistenza nei documenti da pubblicare o da rendere ostensibili di dati personali e sulle modalità di minimizzazione di tali dati, nel rispetto della normativa di derivazione eurounitaria; il DPO è obbligato a rispondere nel termine di 5 giorni dalla richiesta che deve essere formalizzata e tracciata nella piattaforma di gestione dei flussi documentali;

2) il dirigente e/o il dipendente responsabile che interviene nel trattamento di dati personali oggetto di pubblicazione obbligatoria possono chiedere al DPO pareri sulle modalità tecniche di anonimizzazione e/o pseudonimizzazione dei dati, ovvero circa le modalità –nel rispetto dell’art. 24 del regolamento europeo del 2016- di concreta indicizzazione dei dati, anche con riguardo ai principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 21 febbraio 2019, n.20 in materia di pubblicazione dei dati afferenti i dirigenti;

10. Responsabile della Transizione Digitale

Nell’anno 2024 verrà nominato il nuovo RTD – Responsabile della Transizione digitale, figura a cui, ai sensi dell’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale, rubricato "Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, sono attribuiti importanti compiti di coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione dei servizi.

12. Stakeholders

Ai fini della predisposizione del PTPCT si raccomanda alle amministrazioni di realizzare forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento. Con avviso pubblicato sulla home page dell’Ente e in Amministrazione trasparente in data 5 febbraio 2024 si è provveduto a coinvolgere la comunità locale. Qualora nel periodo della pubblicazione fissato in giorni 30 dovessero pervenire proposte di modifica, suggerimenti e/o osservazioni le stesse verranno prese in considerazione dal RPCT e della Giunta Comunale.

CAPITOLO TERZO

Analisi del contesto

Dopo avere individuato i nuovi principi dettati a livello nazionale e i principali "attori" del ciclo di gestione del Piano, questo capitolo è invece dedicato alle fasi che caratterizzano il percorso di formazione del Piano triennale della prevenzione e della corruzione del Comune di Valguarnera Caropepe per il triennio 2024 -2026, secondo la metodologia del PNA 2019 per come confermata nel PNA 2022.

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all’analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione

Da un punto di vista operativo, l'analisi del contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a due tipologie di attività:

- 1) l'acquisizione dei dati rilevanti;
- 2) l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

L'amministrazione può reperire una molteplicità di dati relativi al contesto culturale, sociale ed economico attraverso la consultazione di banche dati o di studi di diversi soggetti e istituzioni (ISTAT, Università e Centri di ricerca, ecc.). Particolare importanza rivestono i dati giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio di riferimento (ad esempio, omicidi, furti nelle abitazioni, scippi e borseggi), alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, nonché più specificamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, peculato ecc.) reperibili attraverso diverse banche dati (ISTAT, Ministero di Giustizia, Corte dei conti o Corte Suprema di Cassazione). Può essere molto utile inoltre condurre apposite indagini relative agli stakeholder di riferimento attraverso questionari online o altre metodologie idonee (es. *focus group*, interviste ecc.).

L'amministrazione può inoltre utilizzare interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture; segnalazioni ricevute tramite il canale del *whistleblowing* o altre modalità; risultati dall'azione di monitoraggio del RPCT; informazioni raccolte nel corso di incontri e/o attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore.

Si riporta uno stralcio della relazione della DIA relativa al primo semestre 2022 e consultabile sul sito <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/>

La provincia di Enna continua a rappresentare territorio di espansione per le organizzazioni di cosa nostra nissena, catanese nonché quella messinese. I provvedimenti restrittivi che negli anni hanno significativamente colpito le famiglie ennesi hanno favorito l'inserimento soprattutto dei catanesi che, approfittando della minore forza dei sodalizi locali e in assenza di una riconosciuta guida operativa, si sarebbero spinti nella provincia per stringere alleanze con la criminalità locale. Nel corso degli anni, si è così assistito ad una rimodulazione di assetti ed equilibri tra le famiglie di cosa nostra e sodalizi ennesi determinando una presenza criminale eterogenea e parzialmente diversa dagli assetti tradizionali delle famiglie mafiose attive nella Sicilia occidentale. Sotto il profilo strutturale, cosa nostra ennese risulta articolata in 5 storiche famiglie che agiscono tra Enna, Barrafranca, Pietraperzia, Villarosa e Calascibetta. Alle predette risultano collegati alcuni gruppi attivi nei territori di Piazza Armerina, Aidone, Agira, Valguarnera Caropepe, Leonforte, Centuripe, Regalbuto, Troina e Catenanuova. Confermati gli interessi nutriti dalla criminalità ennese riguardo al traffico e allo spaccio di stupefacenti ed anche alle estorsioni, come documentato dall'operazione "Caput Silente" del 2021 i cui esiti hanno evidenziato correlazioni tra esponenti ennesi e mafiosi limitrofi. Tale assunto, nel semestre in esame, sarebbe avvalorato dalle operazioni "Icaro" 115 e "Lepus" 116, concluse il 3 febbraio 2022 dalla Polizia di Stato a Enna e Leonforte, incentrate su due gruppi criminali che avrebbero gestito una fiorente attività di spaccio nei territori di Agira e di Leonforte mediante reciproci accordi per garantirsi il monopolio del traffico di stupefacenti. Le indagini hanno altresì documentato come il sodalizio capeggiato da un soggetto ritenuto "vicino" ad ambienti mafiosi catanesi e, in particolare, alla cosca etnea dei Carrateddi "...si fosse riorganizzato e risultasse pienamente operante nel traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina; in aggiunta a ciò, si aveva modo di documentare come i vertici dell'organizzazione stessero tentando di imporre la propria egemonia sul territorio sul quale operavano, ivi compreso quello di Leonforte, mal tollerando l'ingerenza di altri soggetti

che, spacciando in autonomia, condizionavano il mercato locale.”. Il principale settore cardine dell’economia legale nella provincia di Enna è rappresentato dal comparto agro-pastorale che richiama le consorterie mafiose interessate all’indebita percezione di contributi comunitari per il sostegno allo sviluppo rurale. Le indagini condotte nel corso degli anni hanno documentato l’accaparramento di terreni agricoli finalizzato all’ottenimento di contributi per il sostegno allo sviluppo concessi dall’Unione Europea anche mediante intermediari e prestanomi. Infatti, il 30 maggio 2022, nell’ambito dell’operazione “Terzo tempo118” la Guardia di finanza di Enna ha scoperto delle “interferenze” da parte di diversi soggetti nella gestione di beni aziendali che “avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dalla loro affiliazione o contiguità all’associazione mafiosa denominata cosa nostra” avrebbero mantenuto il controllo di aziende a loro confiscate tramite persone di fiducia “proprio tramite i dipendenti fidelizzati che i soggetti, ai quali erano stati sottoposti a confisca i beni, hanno continuato di fatto a gestire le aziende confiscate impartendo loro direttive arrivando, addirittura, sempre mediante questa anomala “collaborazione” a sottrarre beni strumentali delle aziende distraendoli in loro favore”. Le figure centrali dell’indagine contigue a cosa nostra, inoltre, “si avvalevano per esercitare tale ingerenza anche di altri soggetti collegati ad ambienti di criminalità mafiosa, sottoponevano a minacce ed intimidazioni gli altri lavoratori assunti dall’amministratore giudiziario nelle due imprese fino a costringerli a recedere dal rapporto di lavoro dopo pochi giorni dall’assunzione ... Il contesto investigativo è quello delle c.d. agromafie, in particolare relativo alla infiltrazione di esponenti mafiosi contigui all’organizzazione cosa nostra nelle attività economico produttive collegate all’agricoltura ed all’allevamento al fine di lucrare mediante soggetti compiacenti titolari solo apparenti di imprese agricole, contributi comunitari a sostegno dell’agricoltura e dell’allevamento quali attività economiche svantaggiate”. Ancora, il 20 giugno 2022, la Guardia di finanza ennese nell’ambito dell’operazione “Ghost Credit” ha disarticolato un’associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale composta anche da imprenditori, intermediari e professionisti compiacenti. Il provvedimento emesso dalla Procura ha consentito il sequestro preventivo di beni per 1,5 milioni di euro acquisiti da un’impresa edile a fronte di lavori mai eseguiti. I crediti di imposta venivano poi commercializzati da una società di servizi ennese in favore di 47 imprenditori che, pagando il 30% del loro valore nominale, avrebbero così potuto indebitamente compensare i propri debiti nei confronti dello Stato. Con riferimento ai provvedimenti ablatori, il 23 marzo 2022 la Guardia di finanza di Enna ha eseguito un decreto di confisca per un ammontare complessivo di oltre euro 450 mila euro, tra immobili e terreni, a carico di un soggetto ennese “indiziato di appartenere all’associazione di stampo mafioso denominata Cosa nostra operante nella provincia di Enna”. Al fine di rafforzare le strategie di prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale non solo nel settore dell’edilizia, di ridurre i rischi di inquinamento nel mercato dell’economia legale e di tutelare le imprese impegnate nel processo di ripresa economica, il 29 aprile 2022 il Prefetto di Enna ha siglato uno specifico protocollo d’intesa con l’Albo nazionale gestori ambientali, la sezione regionale del medesimo albo e con le Camere di Commercio di Palermo ed Enna.

Da rilevare che nel corso della relazione precedente rilevante risulta il numero dei danneggiamenti avvenuti nella provincia. Segnatamente sono stati compiuti 229 eventi di cui 71 a mezzo incendio. Nel semestre l’analisi della documentazione presentata dalle imprese per l’iscrizione alla c.d. “white list” o per la partecipazione a gare pubbliche di appalto ha consentito di emettere alcuni provvedimenti interdittivi antimafia.

Nella relazione si evidenzia come in generale, sull’intero territorio regionale, l’azione dello Stato, volta a reprimere l’espansione mafiosa è frutto di un incessante monitoraggio del fenomeno strumentale alle numerose attività investigative eseguite.

L’intera Relazione è disponibile sul sito <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/>.

Ulteriori elementi ai fini della analisi di contesto esterno possiamo desumerli dalle relazioni del 2022 per l’apertura dell’anno giudiziario della Corte dei Conti Sicilia del Presidente Lo Presti e del Procuratore regionale Albo, nelle quali si sono evidenziate le principali categorie di azioni sulle quali i Giudici hanno avallato l’operato della Procura siciliana, tra le quali l’ indebita percezione o *mala gestio* di contributi pubblici di rilevantissimo importo, le vendite e locazioni di immobili pubblici in condizioni svantaggiose per l’ente, l’

inerzia nella riscossione dei canoni demaniali, *la mala gestio* dei beni confiscati alla criminalità organizzata, l' incompatibilità assoluta e relativa nello svolgimento di incarichi esterni, l'erogazione ingiustificata di emolumenti, la violazione del principio di omnicomprensività della retribuzione, l' indennità di posizione e di risultato *sine titulo*, gravi disservizi, il ricorso ingiustificato a dirigenti esterni, consulenze, esperti e nomine fiduciarie, la violazione del divieto di assunzione di personale, minori entrate per inerzia funzionale, acquisti di beni e servizi in violazione del principio di economicità, danni indiretti per andamento anomalo degli appalti, violazione del procedimento e della sua tempistica, aggiudicazione illegittima, violazione dei diritti del dipendente, sanzioni pecuniarie e interdittive per dissesto dell'ente, strumentalizzazione illecita di funzioni e danni all'immagine per gravi episodi di infedeltà funzionale.

Inoltre, ai fini della analisi del contesto esterno ulteriori dati sono stati tratti dalle lettura della Relazione Anac 2016-2019 sul fenomeno corruttivo, dalla quale emerge che la Sicilia risulta la regione italiana in cui è stato registrato il più elevato numero di episodi corruttivi con una percentuale del 18,5 sulla totalità dei casi. Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio). A seguire, il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica). Presentano inoltre una certa rilevanza i casi corruttivi nell'ambito degli appalti dei servizi informatici, finanziari e mortuari. I Comuni si confermano gli Enti maggiormente esposti al rischio corruttivo, particolarmente al Sud con fenomeni che interessano maggiormente l'apparato burocratico (dirigenti, funzionari, dipendenti).

Ad integrazione degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni di cui sopra, vengono di seguito riportati alcuni dati ISTAT concernenti indici relativi al territorio comunale:

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31/12/2023 PER STATO CIVILE:				
Nubile/Celibe	Coniugato/a	Divorziato/a	Vedovo/a	Totale
2928	3354	140	639	7061

Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza

La struttura organizzativa

Nel sistema delle responsabilità vengono in rilievo la struttura organizzativa dell'amministrazione e le principali funzioni da essa svolte. È importante rappresentare sinteticamente l'articolazione organizzativa dell'amministrazione, con riferimento sia alla struttura organizzativa centrale sia alle eventuali sedi periferiche dislocate sul territorio, evidenziando la dimensione organizzativa anche in termini di dotazione di personale per macrostruttura.

La selezione delle informazioni e dei dati (come per l'analisi del contesto esterno) deve essere funzionale all'individuazione di elementi utili ad esaminare come le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione e non deve consistere in una mera presentazione della struttura organizzativa.

L'organizzazione gestionale dell'Ente, rivisitata e modificata giusta Deliberazione di G.m. n. 1 del 04 gennaio 2023 e ss.mm.ii., è improntata al principio di separazione tra attività di indirizzo e controllo, di competenza degli organi politici, e l'attività di gestione ed attuazione degli indirizzi di competenza dei Responsabili di Settore e del Segretario comunale.

L'organizzazione degli uffici ha lo scopo di assicurare economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Al Segretario Generale sono attribuiti principalmente compiti di collaborazione ed attività di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli Organi del Comune e la sovrintendenza ed il coordinamento dei Responsabili dei Settori.

Ai Responsabili dei Settori (in totale 5 Settori) - Titolari di posizione organizzativa, competono tutti gli atti di gestione (finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali) e di controllo, compresi quelli che impegnano l' Amministrazione verso l'esterno.

La nuova struttura organizzativa dell'Ente, al 31/01/2024, è così articolata:

ORGANIGRAMMA

IL SINDACO

O.I.V.

SEGRETARIO GENERALE

AREE DELLE E.Q

SETTORE I	RESPONSABILE SETTORE	DI	UFFICIO
- SERVIZI DEMOGRAFICI - PERSONALE E CONTENZIOSO	Anna Lucilla Battiato		Servizio segreteria-Contenzioso
			Personale (parte giuridica)
			Servizi demografici-Contratti

SETTORE II	RESPONSABILE SETTORE	DI	UFFICIO
ECONOMICO FINANZIARIO	Ing. Vittorio Giarratana (ad interim)		Bilancio-programmazione
			Servizio tributi
			Acquisti e gestione economale- C.E.D.
			Personale (parte economica)

SETTORE III	RESPONSABILE DI SETTORE	UFFICIO
LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA -AMBIENTE	Ing. Vittorio Giarratana	LL.PP.- Manutenzione
		-Urbanistica
		-Ambiente
		-Servizi cimiteriali
		-Patrimonio

SETTORE IV	RESPONSABILE DI SETTORE	UFFICIO
POLIZIA MUNICIPALE S.U.A.P.	Dott. Francesco Liborio Villareale	Polizia giudiziaria sicurezza urbana
		Polizia amministrativa
		Polizia edilizia e commerciale
		Protezione civile-SUAP

SETTORE V	RESPONSABILE DI SETTORE	UFFICIO
POLITICHE SOCIALI E CULTURALI	Dott.ssa Santina Amatore	Politiche sociali
		Pubblica Istruzione

Si precisa inoltre che sono in fase di conclusione (attraverso il completo utilizzo del gestore Halley) le procedure per la completa informatizzazione dei procedimenti, ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, a garanzia della sua uniformità e omogeneità all'interno delle strutture amministrative del Comune di Valguarnera Caropepe e soprattutto ai fini della tracciabilità dei processi amministrativi; parimenti, dovrà essere informatizzato anche il flusso per alimentare la pubblicazione dei principali dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

CAPITOLO QUARTO

Le aree di rischio

Come si legge nel nuovo PNA 2022 del 17 gennaio 2023 ANAC, consapevole dei fondamentali impegni cui è chiamato il Paese in questa fase storica, da una parte, raccomandi che le amministrazioni:

- a) si concentrino sui processi in cui sono gestite risorse finanziarie, in primo luogo del PNRR e dei fondi strutturali;
- b) rafforzino la sinergia fra performance e misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nella logica di integrazione indicata;

Dall'altra, tuttavia, proprio la nozione di valore pubblico intesa in senso ampio implica che la prevenzione della corruzione non vada, in assoluto, limitata solo ai processi interessati dagli obiettivi del PNRR né esclusivamente a quelli legati alla programmazione della performance.

Se, infatti, ci si limitasse agli obiettivi in cui vengono impiegate risorse finanziarie del PNRR e dei fondi strutturali, le misure di prevenzione della corruzione non riguarderebbero tutte le amministrazioni, in quanto non tutte sono destinatarie di tali fondi. L'assenza di misure di prevenzione in questi casi eroderebbe il valore pubblico nell'accezione accolta da ANAC. Limitare le politiche di prevenzione solo in funzione dell'attuazione del PNRR, inoltre, benché fondamentale, avrebbe un obiettivo limitato temporalmente (ad oggi il 2026).

In aderenza ai principi sopra richiamati, e confermando quelli contenuti nel PNA 2019 (che in larga parte riconferma l'individuazione delle Aree a Rischio generali e specifiche di cui al PNA 2013 e all'Aggiornamento 2015 al PNA, riconfermati in larga parte nel recentissimo PNA 2022) la mappatura dei processi del Comune di Valguarnera Caropepe riguarderà le sotto indicate aree.

Aree di rischio generiche e specifiche

A) Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) (Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10)
B) Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) (Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento)
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
G) Incarichi e nomine (Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

H) Affari legali e contenzioso (Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
I) Governo del territorio (Aree di rischio specifiche – Parte Speciale VI – Governo del territorio del PNA 2016)
L) Gestione dei rifiuti (Aree di rischio specifiche – Parte Speciale III del PNA 2018)
M) Pianificazione urbanistica (Aree di rischio specifiche – PNA 2015)
N) Permessi di costruire convenzionati
O) rilascio e controllo dei titoli edilizi abilitativi
P) gestione dei servizi demografici affari generali e risorse umane
Q) gestione dei beni confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune
R) gestione dei servizi sociali
S) gestione dei servizi cimiteriali

Come anticipato in premesso il PNA 2022 ha posto al centro dell’attenzione e della strategia dell’anticorruzione la materia dei contratti pubblici.

Ed invero, i piani anticorruzione si colloca in una fase storica complessa; una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall’Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell’Europa dell’Est.

L’ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall’altra, ad avviso dell’Autorità, richiedono il rafforzamento dell’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l’attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative.

La disciplina dei contratti pubblici è stata investita, negli anni recenti, da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito, da un lato, ad arricchire il novero di disposizioni ricadenti all’interno di tale ambito e, dall’altro lato, a produrre una sorta di “stratificazione normativa”, per via dell’introduzione di specifiche legislazioni di carattere speciale e derogatorio che, in sostanza, hanno reso più che mai composito e variegato l’attuale quadro legislativo di riferimento.

In considerazione di quanto evidenziato è possibile constatare come, ad oggi, il settore della contrattualistica pubblica sia governato da una mole rilevante di norme che, sebbene concentrate in gran parte all’interno del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 in un’ottica di coerenza e unitarietà, risultano, tuttavia, essere state in parte modificate, in parte differenziate nel proprio ambito applicativo sia temporale che oggettivo dal complesso degli interventi legislativi citati, a conferma del carattere multiforme e diversificato che connota la materia in questione.

Da qui l’importanza di presidiare con misure di prevenzione della corruzione tutti gli affidamenti in deroga alla luce delle disposizioni normative richiamate.

A tal proposito il PNA 2022 ha identificato per i principali istituti incisi dalle norme, possibili criticità e misure per mitigarle che le amministrazioni potranno considerare nell’elaborazione dei propri PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO e che saranno riportate anche nel presente piano.

In sede di prima applicazione si riporta nell’**Allegato B**(Aree a rischio la tabella 12 del PNA Tabella 12 - Esemplificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione.

Alle aree di rischio già individuate nell'anno 2023 in contraddittorio tra il RPCT e i Responsabili di Settore, per dare compiuta attuazione alle previsioni del PNA 2022, si ritiene di aggiungere l'Area a rischio relativa alla gestione dei Fondi del PNRR. Si integra all'uopo l'allegato B) con la scheda appositamente destinata alle Misure di prevenzione per i processi inerenti gli interventi finanziati con il PNRR (scheda aggiunta).

CAPITOLO QUINTO

Valutazione del rischio

Terminata la prima fase relativa alla determinazione del contesto (interno ed esterno) e dopo avere individuate le aree a rischio (GENERICHE E SPECIFICHE), la valutazione del rischio è la seconda fase del suo processo di gestione in cui lo stesso viene **identificato, analizzato e confrontato** con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

L'identificazione del rischio

L'identificazione degli eventi rischiosi ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Ai fini dell'identificazione dei rischi è necessario:

- a) definire l'oggetto di analisi;
- b) utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative;
- c) individuare i rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT.

Si ritiene che il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato dal processo mentre i processi rappresentativi l'attività dell'amministrazione possono essere ulteriormente scomposti in attività.

Per ogni processo inerente le diverse aree di rischio prima individuate, sono stati identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi.

Analisi del rischio

Pertanto, dopo avere descritto i processi che interessano le diverse aree di rischio e identificato il o i rischi corruttivi che possono manifestarsi, si è proceduto alla analisi del rischio con un duplice obiettivo.

Il primo è stato quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, **attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione**. Il secondo è stato quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

L'analisi dei fattori abilitanti è essenziale al fine di comprendere i fattori dai quali scaturiscono gli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

Stima e misurazione del livello di esposizione al rischio

Definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è importante per individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT. In questa fase, l'analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase precedente: processo e/o sua attività procedimentale.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio la più rilevante novità introdotta dal PNA 2019 come già rilevato in premessa è l'abbandono del metodo quantitativo, basato su valori di esposizione al rischio indicati in termini numerici, e l'utilizzo del nuovo e diverso l'approccio valutativo, con l'individuare dei criteri di valutazione, e la formulazione di un giudizio sintetico, adeguatamente motivato

Pertanto il metodo adottato per elaborare il PTPCT 2023- 2025 del Comune di Valguarnera Caropepe con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, ha determinato un approccio e una analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguati giudizi di sintesi sui livelli di rischio corruzione per ogni processo mappato.

Per ogni oggetto di analisi (processo) tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno dei seguenti fattori abilitanti:

- livello di interesse "esterno";
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata;
- opacità del processo decisionale;

La valutazione qualitativa del rischio con annesso giudizio sintetico, è stata preceduta, come suggerito dall'Allegato 1 al PNA 2019, da una misurazione dello stesso secondo la seguente scala di misurazione ordinale;

- alto;
- medio;
- basso.

La mappatura, l'individuazione degli indicatori dei fattori abilitanti, il livello del rischio e il giudizio sintetico sono contenuti nelle schede di cui **all'Allegato A**.

CAPITOLO SESTO

Ponderazione del rischio e suo trattamento

Terminata la fase di valutazione del rischio (sotto la triplice ripartizione della **identificazione, della analisi e del confronto**), il PNA 2019 prevede che la successiva fase che ogni PTPCT dovrà attuare, riguarda la ponderazione del rischio, con l'obiettivo di «*agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione*».

In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze delle precedenti fasi, si pone il duplice scopo di:

- stabilire **le azioni da intraprendere** per ridurre l'esposizione al rischio;
- stabilire **le priorità di trattamento dei rischi**, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto riguarda **le azioni da intraprendere**, una volta compiuta la valutazione del rischio, sono state individuate le diverse opzioni (misure), sia di carattere generale che speciale per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione (**in Allegato B** la mappatura dei processi del Comune di Valguarnera Caropepe con le misure da adottare), utilizzando anche in sede di prima applicazione come modello la Tabella 12 del PNA 2022 contenete gli eventi rischiosi e relative misure di prevenzione in materia di contrattualistica pubblica alla luce delle recenti novelle legislative in materia di PNRR.

Per quanto riguarda, invece, **la definizione delle priorità di trattamento**, nell'impostare le azioni di prevenzione si è tenuto conto del livello di esposizione al rischio determinato nella fase precedente (alto, medio, basso) e si è comunque proceduto ad individuare per tutti i rischi le conseguenti misure.

La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

L'individuazione e la progettazione delle misure del presente PTPCT 2023-2025 è stata realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali; in primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche. **Le misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; **le misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione.

CAPITOLO SETTIMO

Misure generali

1. Adempimenti relativi alla trasparenza

Sono indicati nella Sezione Trasparenza del presente piano.

Normativa di riferimento: D.Lgs 33/2013 – D.Lgs 97/2016 – Legge n. 190/2012 – PNA 2019- Tabella Allegato n. 9 PNA 2022 ulteriori obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi e concorsi.

Azioni da intraprendere: La misura in oggetto si sostanzia nella pubblicazione di una pluralità di dati e di informazioni come più specificatamente dettagliato nella Sezione trasparenza del presente PTPCT e relativa attività di monitoraggio.

Considerato la *ratio* della misura, essa è trasversale a tutta l'organizzazione ed è ritenuta applicabile alla totalità dei processi mappati.

Soggetti responsabili:

RPCT: Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro, Segretario generale, coadiuvata dall'ufficio di supporto che verrà a breve istituito;

Responsabili dei Settori;

Responsabili pubblicazione dati.

In particolare, i Responsabili di Settore del Comune di Valguarnera C. sono individuati dal presente Piano, in ragione degli incarichi conferiti, quali Responsabili dell'adempimento degli obblighi di trasparenza, assegnando loro il presidio di una o più sezioni – sottosezioni della pagina del Sito istituzionale “*Amministrazione trasparente*”.

Con Direttiva prot. n. 6112 del 03/05/2023 il RPCT ha individuato per ogni sottosezione di I livello i Responsabili di Settore tenuti all'inserimento dei dati.

Inoltre, ogni Responsabile di Settore si avvarrà di uno o più soggetti referenti con compiti di reperimento, elaborazione e caricamento materiale delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa vigente fermo restando che occorre mantenere un parallelismo fra le scelte organizzative in materia di trasparenza.

Il materiale caricamento dei dati, dei documenti e delle informazioni, è pertanto compito dei Responsabili di ogni settore con l'ausilio dei loro referenti nominati con atto formale.

Termini: Report trimestrali sull'esito dell'attività di pubblicazione da parte dei Responsabili di Settore al RPCT.

2. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Tra le misure di prevenzione della corruzione i **codici di comportamento** rivestono nella strategia delineata dalla l. 190/2012 un ruolo importante, costituendo lo strumento che, più di altri, si presta a regolare le condotte dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in connessione con i PTPCT.

A tal fine, l'art. 1, co. 44 della legge. 190/2012, riformulando l'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 rubricato “*Codice di comportamento*”, ha attuato una profonda revisione della preesistente disciplina dei codici di condotta. Tale disposizione prevede che:

- con un codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, definito dal Governo e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si assicuri «la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico»;
- ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio OIV, un proprio codice di comportamento che integri e specifichi il codice di comportamento nazionale;
- la violazione dei doveri compresi nei codici di comportamento, ivi inclusi quelli relativi alla attuazione del PTPCT, abbia diretta rilevanza disciplinare;
- ANAC definisca criteri, linee guida e modelli uniformi di codici per singoli settori o tipologie di amministrazione.

Le previsioni del Codice sono state integrate e specificate dal Codice di Comportamento integrativo Comunale adottato con Delibera di Giunta Comunale n°12 del 31/01/2014, come stabilito dal comma 44 dell'art. 1 della L. 190/2012.

Con deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha emanato nuove “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche” al fine di promuovere un sostanziale rilancio dei Codici di Comportamento presso le Amministrazioni, evidenziando il valore che essi hanno sia in termini di orientamento delle condotte di chi lavora nell'Amministrazione e per l'Amministrazione verso il miglior perseguimento dell'interesse pubblico, sia come strumento di prevenzione dei rischi di corruzione da armonizzare e coordinare con i PTPCT di ogni Amministrazione”;

Come previsto nel PTPCT 2023-2025 con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 16/10/2023 è stato approvato il nuovo Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Valguarnera Caropepe, per adeguare le previsioni del Codice alle nuove "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche" approvate con deliberazione dell'ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 e al DPR n. 81/2023.

Normativa di riferimento: Art 54 del D.Lgs n. 165/2001 come sostituito dall'art 1 comma 44 della legge n. 190/2012- DPR n. 62/2013 – PNA 2019

Azioni da intraprendere:

Divulgazione tra i dipendenti del contenuto dei codici di comportamento tramite incontri mirati di Formazione/informazione;

Monitoraggio sull'applicazione delle norme contenute nei codici di comportamento DPR. N. 62/2013 e ss.mm.ii. e codice di comportamento integrativo;

Valutazione dei presupposti ai fini dell'aggiornamento con introduzione di norme di comportamento ulteriori adattate alla realtà dell'Ente;

Allineamento delle sanzioni disciplinari previste dalle norme contrattuali alle fattispecie di violazioni delle norme di comportamento contenute nel codice.

Soggetti responsabili:

Tutto il personale inclusi i collaboratori del Comune per l'osservanza;

RPCT e responsabili dei settori per monitoraggio e valutazione finalizzata all'aggiornamento.

Termini:

Monitoraggio sul rispetto da parte dei dipendenti delle regole comportamentali previste dai Codici di comportamento. I Responsabili di Settore provvedono a verifiche semestrali da trasmettere al RPCT

Pubblicazione aggiornata dei Codici sul sito web

3. Astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni

Conflitto di interessi

L'art 1 comma 9 lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. A tal fine occorre verificare le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse tipizzate dall'art 6 del DPR 62/2013 "codice di comportamento dei dipendenti pubblici" nonché quelle in cui si manifestano "gravi ragioni di convenienza" secondo quanto previsto dal successivo art 7 del medesimo decreto.

Si rimanda al codice di comportamento dei dipendenti del comune approvato con delibera della G.M. n. 12 del 31/01/2014.

Normativa di riferimento:

art 1 comma 9 lett.e) L.n. 190/2012 – Art 6 e 7 DPR 62/2013- PNA

Azioni da intraprendere:

Monitoraggio dei rapporti

La L. 190/2012 (art.1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPC, debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Controllo a campione (10%) da parte del RPCT della avvenuta verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e della relativa pubblicazione delle stesse ai sensi dell'art. 53 co. 14, D.Lgs. 165/2001.

Inserimento, nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi e nei pareri, di un'attestazione espressa circa l'assenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale. Rilascio da parte dei responsabili dei procedimenti dell'analogha attestazione da allegare agli atti del procedimento con acquisizione al protocollo comunale

Nel Piano della Performance come obiettivo individuale sarà inserita tale misura intesa come obbligo di estensione e di inserimento, nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi e nei pareri, di un'attestazione espressa circa l'assenza di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

Si rimanda al codice di comportamento dei dipendenti del Comune. Gli eventuali casi e le relative soluzioni adottate saranno oggetto di report semestrale da parte dei Responsabili dei settori al RPCT.

Soggetti responsabili: I Responsabili dei settori e tutto il personale dipendente.

Termini: Report semestrali al RPCT entro il 31 luglio ed 31 dicembre.

4. Monitoraggio dei tempi di procedimento

Strumento particolarmente rilevante è quello relativo al monitoraggio dei termini del procedimento, che ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. d) della legge 190/2012 costituisce uno degli obiettivi del Piano.

L'obbligo di monitoraggio è divenuto ora più stringente dal momento che la legge 190 del 6 novembre 2012 all'art. 1 comma 28 chiede di regolare il monitoraggio periodico, la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.

Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione ciascuna E.Q dovrà effettuare l'indagine e trasmettere i risultati Segretario Generale, entro il 30 ottobre di ogni anno.

Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini del procedimento costituiscono un segnale di un possibile malfunzionamento, che va non solo monitorato ma valutato al fine di proporre azioni correttive.

Tra gli obiettivi di performance anno 2024 è prevista la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi di ogni singolo settore e l'indicazione della relativa tempistica di legge o regolamento, compatibilmente con le criticità connesse alla carenza di figure professionali infungibili, alla vacanza di alcune Posizioni Organizzative e alle difficoltà finanziarie che hanno comportato alla data odierna alla mancata approvazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria nell'anno 2023 (DUP 2023-2025 e Bilancio di previsione finanziario 2023-2025) e del rendiconto della gestione 2022.

Normativa di riferimento: art 1 commi 9,lett.d) e 28 legge n. 190/2012 – PNA.

Azioni da intraprendere:

Mappatura di tutti i procedimenti amministrativi entro il 01/12/2024;

Soggetti responsabili: Responsabili dei settori.

5. La formazione

Il Comune di Valguarnera C. promuove al suo interno percorsi di sviluppo formativo mirati ad accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza non solamente della normativa in materia, ma anche degli obiettivi e delle finalità ad essa connessi e a consolidare un atteggiamento orientato al servizio verso il cittadino e al miglioramento continuo.

Entro il 31 marzo di ogni anno i Responsabili dei Settori, di concerto con il Responsabile della prevenzione corruzione, dovranno individuare i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione da svolgere nel corso dell'anno in materia di anticorruzione. Le attività formative sono, di norma, erogate mediante l'adesione ai corsi organizzati dalla sezione Anci regionale; in alternativa, attraverso formazione online nelle materie a rischio di corruzione. **La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria.**

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'introduzione del PIAO nel nostro ordinamento giuridico, ha assorbito all'interno del nuovo documento programmatico il Piano triennale della formazione nella Sezione III 3.3. al quale si rimanda.

L'obiettivo per ciascun anno del triennio 2024-2026 è di effettuare almeno tre incontri formativi ogni sei mesi su una o più delle seguenti tematiche:

normativa anticorruzione;
normativa in materia di trasparenza;
contenuti del PTPCT;
appalti;
procedimento amministrativo;
contabilità pubblica;
espropriazioni urbanistica e edilizia
accertamento entrate.

Normativa di riferimento: Art 1 commi 8, 10 lett.c), 11, L. n. 190/2012 – Art 7 bis del D.Lgs 165/2001 – DPR 63/2013 – PNA2019 decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Azioni da intraprendere

Predisposizione Piano di formazione come sezione e allegato del deliberando PIAO 2024-2026

Adozione direttive per attuazione dei momenti formativi

Soggetti responsabili: RPCT per adozione direttive e formazione Responsabili dei settori, responsabili dei settori per formazione interna ai rispettivi settori.

Termini: Report annuale entro il 15 dicembre.

La formazione e l'adempimento delle tempistiche sopra richiamate sarà inserito nel piano della Performance 2024.

6. Implementazione della digitalizzazione

La digitalizzazione dei procedimenti consente evidenti semplificazioni delle procedure, standardizzazione delle stesse, risparmi in termini di tempi e costi, nonché il continuo monitoraggio dell'evoluzione del procedimento; in questi termini si aumenta esponenzialmente il controllo dell'intera fase di gestione della procedura.

Come già avuto modo di evidenziare nei capitoli precedenti, sono in fase di definizione con la *software house Halley* le procedure per la completa informatizzazione dei procedimenti, ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, a garanzia della sua uniformità e omogeneità all'interno delle strutture amministrative del Comune di Valguarnera C. e, soprattutto, ai fini della tracciabilità dei processi amministrativi; parimenti, dovrà essere informatizzato anche il flusso per alimentare la pubblicazione dei principali dati nella sezione "Amministrazione trasparente e la pubblicazione all'Albo pretorio on-line sempre con il sistema Halley".

La completa digitalizzazione sarà inserita tra gli obiettivi della performance 2024-2026.

7. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice.

La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concerne le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co.2, del D.Lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati e finanziati dalle pubbliche amministrazioni.

Il complesso intervento normativo si inquadra nell'ambito delle misure volte a garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici, al riparo da condizionamenti impropri che possano provenire dalla sfera politica e dal settore privato. Le disposizioni del decreto tengono conto dell'esigenza di evitare che lo svolgimento di certe attività/funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi dirigenziali e posizioni assimilate e, quindi, comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita. La legge ha anche valutato in via generale che il contemporaneo svolgimento di alcune attività potrebbe generare il rischio di svolgimento imparziale dell'attività amministrativa costituendo un terreno favorevole a illeciti scambi di favori.

Il legislatore ha inoltre stabilito i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati fissando all'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 il divieto ad assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La durata della inconferibilità può essere perpetua o temporanea, in relazione all'eventuale sussistenza della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e alla tipologia del reato.

La violazione della disciplina comporta la nullità degli atti di conferimento di incarichi e la risoluzione del relativo contratto (art. 17 del D.Lgs. 39/2013).

Ulteriori sanzioni sono previste a carico dei componenti degli organi responsabili della violazione, per i quali è stabilito il divieto per tre mesi di conferire incarichi (art. 18 del D.Lgs. 39/2013).

Con riferimento ai casi di incompatibilità, è prevista la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa della incompatibilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 39/2013.

L'Autorità ha fornito alcune specifiche indicazioni in merito al ruolo e alle funzioni del RPCT nonché all'attività di vigilanza dell'ANAC sul rispetto della disciplina con la deliberazione n. 833 del 3 agosto 2016 "*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*", cui si rinvia.

Misura da attuare e tempistica

Ai fini del conferimento degli incarichi dovrà essere osservata la seguente procedura:

preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;

verifica delle dichiarazioni entro il termine di 10 gg. dal rilascio delle dichiarazioni stesse;

conferimento dell'incarico solo all'esito positivo delle verifiche;

pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico ai sensi art. 14 D.Lgs.33/2013 e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi art. 20 comma 3 D.Lgs. 39/2013;

rilascio dichiarazioni da parte di tutti i Responsabili di Settore e da parte del Segretario generale.

Soggetto responsabile

Responsabile Settore Affari generali/Segretario generale.

8. Attività e incarichi extra-istituzionali

Il cumulo in capo ad un medesimo funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per l'attuazione delle azioni di contenimento del rischio verrà predisposto un atto organizzativo interno che disciplini organicamente la materia.

Normativa di riferimento: art 53 comma 3 bis D.Lgs 165/2001 – PNA

Azioni da intraprendere

predisposizione regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali ai dipendenti com.li e monitoraggio sulla sua applicazione.

Soggetti responsabili: ufficio personale

Termini: Report semestrale al RPCT entro il 31 luglio e il 31 dicembre.

9. Controlli interni

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il sistema dei controlli interni che l'ente ha dovuto approntare in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali. Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°13/2013.

In particolare, rilevante ai fini dell'analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'ente, è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente piano.

Normativa di riferimento:

Regolamento sui controlli interni.

Azioni da intraprendere: controlli successivi sugli atti secondo le modalità e le tempistiche di cui al Regolamento comunale.

Soggetti responsabili : segretario com.le – struttura di supporto.

10. Divieti post-employment (pantouflage)

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta negli ultimi tre anni attraverso i medesimi poteri.

La norma prevede, inoltre, in caso di violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie che svolgono effetto nei confronti sia dell'atto sia dei soggetti. Così i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti.

Rientrano pertanto in tale ambito, a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell'art. 19, co.6, del D.Lgs. 165/2001 o ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente (cfr. orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015). Si intendono ricompresi i soggetti che ricoprono incarichi amministrativi di vertice, quali quelli del Segretario generale posizioni assimilate e/o equivalenti.

L'eventuale mancanza di poteri gestionali diretti non esclude che, proprio in virtù dei compiti di rilievo elevatissimo attribuiti a tali dirigenti, sia significativo il potere di incidere sull'assunzione di decisioni da parte della o delle strutture di riferimento. Per tali soggetti, la stessa Corte Costituzionale ha inteso rafforzare, rispetto ad altre tipologie di dirigenti, presidi di trasparenza anche in funzione di prevenzione della corruzione (Sentenza n. 20/2019).

Normativa di riferimento: art 53 comma 16 ter d.Lgs 165/2001 - PNA

Azioni da intraprendere:

nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi prevedere obbligo di certificazione da parte delle ditte interessate circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con soggetti individuati con la precitata norma.

Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto e, sussistendone le condizioni, esperimento di azione giudiziale nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto.

Il dipendente al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico deve sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*. Questo al fine di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma (v.paragrafo 9.4 Aggiornamento 2018 PNA).

Il Comune non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di *pantouflage* da parte di un ex dipendente provvede a segnalare all'ANAC ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto l'ex dipendente.

Soggetti responsabili: Responsabili dei Settori interessati alle procedure di affidamento di cui sopra.

Termini: Report semestrali al RPCT entro il 31 luglio ed entro il 31 dicembre.

11. Composizione Commissioni.

L'art 35 bis del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel CAPO I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a. Non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c. non possono far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".

Normativa di riferimento: art 35 bis del D.Lgs 165/2001 - PNA

Azioni da intraprendere:

Obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata per:

- a) membri commissioni indicate nell'art 35 bis del D.Lgs 165/2001;
- b) responsabili dei settori operanti negli ambiti specificati nell'art 35 bis del D.Lgs 165/2001;
- c) Verifiche tramite richieste agli Enti competenti.

Soggetti responsabili:

Responsabili dei settori per le commissioni di competenza del proprio settore;

Ufficio personale per l'acquisizione delle autocertificazioni del segretario com.le e dei responsabili dei settori.

Termini: Report semestrale al RPCT entro il 31 luglio ed entro il 31 dicembre.

12. Rotazione del personale

Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, ove nell'ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore ad un quinquennio, onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.

Nel caso di posizioni non apicali (responsabili di ufficio e di servizio) la rotazione è disposta dal funzionario con attribuzioni di funzioni dirigenziali (titolare di posizione organizzativa).

I provvedimenti di rotazione sono comunicati al Sindaco ed al Responsabile PCT, che provvede alla pubblicazione sul sito dell'ente nell'apposita sezione Amministrazione trasparente.

Nel caso in cui non vi sia la possibilità di rotazione per i dipendenti responsabili di servizio e/o di ufficio ogni Responsabile di Settore dovrà stilare un apposito verbale evidenziando i motivi dell'impossibilità, da comunicare al Sindaco ed al Responsabile della prevenzione, che provvede alla pubblicazione sul sito dell'ente nell'apposita sezione Amministrazione trasparente.

Per i Responsabili di Settore, ove sussistano le condizioni e la possibilità, la rotazione è disposta dal Sindaco.

I provvedimenti di rotazione sono comunicati al Responsabile della prevenzione, che provvede alla pubblicazione sul sito dell'ente nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Nel caso in cui nell'ente non vi sia la possibilità di rotazione per i Responsabili dei Settori a più elevato rischio corruzione, viene stilato un apposito verbale a firma del Sindaco e del Segretario comunale evidenziando i motivi dell'impossibilità, che va pubblicato sul sito dell'ente nell'apposita sezione Amministrazione trasparente.

Rotazione straordinaria

Si rappresenta che occorre dare sempre attuazione alla c.d. rotazione "straordinaria" (cfr. PNA 2016 §7.2.3) da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

Tale forma di rotazione è disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. 1-quater, secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

Si ricorda che al fine di stabilire l'applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, l'amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza; a) dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come "corruttiva" ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. 1-quater del d.lgs. 165/2001.

L'Autorità, vista la atipicità del contenuto della condotta corruttiva indicata dalla norma e, in attesa di chiarimenti da parte del legislatore, ha ritenuto (cfr. PNA 2016 § 7.2.3.) di poter considerare potenzialmente integranti le condotte corruttive anche i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione», nonché quelli indicati nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

La valutazione della condotta del dipendente da parte della Amministrazione è obbligatoria. La amministrazione nel momento in cui, all'esito della valutazione effettuata, rilevi che la condotta del dipendente oggetto del procedimento penale o disciplinare sia di natura corruttiva procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 comma 1 lett. 1 quater e dell'art. 55 ter comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001.

Per il personale non dirigenziale si procede alla assegnazione ad altro servizio ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. 1 quater del D. Lgs. n. 165/2001.

Ai sensi della deliberazione ANAC n. 345 del 22 aprile 2020, l'adozione del provvedimento di "rotazione straordinaria" spetta ai Responsabili di Settore.

13. Patti di integrità negli affidamenti

I Patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. L'Ente attua l'art. 1, comma 17 della legge 6.11.2012, n. 190 prevedendo una specifica clausola da inserire nei bandi di gara e/o lettere d'invito. Nel caso in cui siano stati adottati protocolli di legalità e/o integrità si prevede che il loro mancato rispetto costituirà causa d'esclusione dal procedimento di affidamento del contratto.

Normativa di riferimento:

Art 1 comma 17 della L. 190/2012 – PNA

Azioni da intraprendere:

nel caso in cui la Giunta abbia aderito o dovesse aderire a protocolli di legalità, è obbligatorio allora prevedere, negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli o nei patti predetti costituisce causa di esclusione dalla gara.

Disposizione formulario attuativo da utilizzarsi in sede di predisposizione dei bandi, avvisi, dichiarazioni, contratti. L'AVCP (ANAC) nella determinazione n. 4/2012 aveva affermato la legittimità dell'inserimento di clausole contrattuali che impongono l'obbligo del rispetto dei protocolli di legalità/patti d'integrità. Nella determinazione si precisava che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (crf. Cons. St. sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St.,sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066)".

Soggetti responsabili:

Responsabili dei settori interessati alle procedure di affidamento

Termini:

collegato all'eventuale adesione ai protocolli di legalità o predisposizione di patti integrativi.

14. Tutela del dipendente che denuncia illeciti

Tutti gli Stati membri dell'Unione europea avrebbero dovuto recepire entro il 17 dicembre 2021 la direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione degli informatori (whistleblower), cioè di coloro che segnalano a enti per cui lavorano o con cui collaborano violazioni del diritto compiute da terzi (i cosiddetti segnalati). L'Italia ha attuato la direttiva **con notevole ritardo**, attraverso il decreto legislativo 24/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023. In base all'art. 24 del decreto, per gli enti pubblici e per una parte dei soggetti del settore privato che ne sono destinatari le nuove norme produrranno effetto a **decorrere dal 15 luglio 2023.**

In precedenza, la materia era stata disciplinata dalla c.d. legge sul Whistleblowing, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, la LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 detta anche "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". Il provvedimento tutelava i cosiddetti "whistleblower", prevedendo fra l'altro che il dipendente che segnalava illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell'identità, non poteva essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito. Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione, in caso di misure ritorsive dovute alla segnalazione, era previsto che l'ANAC informasse il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza con potere di irrogare sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile, mentre in caso di licenziamento il lavoratore lo stesso sarebbe stato reintegrato nel posto di lavoro, con onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del dipendente fossero motivati da ragioni estranee alla segnalazione.

Come detto l'Italia ha attuato la direttiva comunitaria attraverso il decreto legislativo 24/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023.

La direttiva impone agli Stati membri di obbligare un'ampia platea di soggetti pubblici e privati a mettere a disposizione dei potenziali whistleblower **canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri** e a proteggere i whistleblower da eventuali ritorsioni.

Per i lavoratori, l'esigenza di protezione deriva dalla loro vulnerabilità economica nei confronti del soggetto da cui dipendono, di fatto, per il lavoro.

Il decreto legislativo 24/2023 stabilisce che il licenziamento conseguente alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto è nullo.

A far data dal 15 luglio 2023 i *whistleblowers* dovranno avere a disposizione **due canali** per potere fare le segnalazioni: la segnalazione interna all'ente e la segnalazione esterna **all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**.

Ai fini dell'attivazione del canale di segnalazione interna, gli enti devono sentire le rappresentanze o le organizzazioni sindacali. La segnalazione dovrà poter essere effettuata per iscritto o a voce (ad esempio a un numero telefonico dedicato), a seconda di come il *whistleblower* preferisce.

In aggiunta (e questo costituisce un'assoluta novità), per i *whistleblowers* **è introdotta la possibilità di fare una segnalazione all'ANAC** se:

nello specifico contesto lavorativo l'attivazione del canale di segnalazione interna non è obbligatoria o se il canale non è attivo o non è stato congegnato nel rispetto dei requisiti normativi;

il *whistleblower* ha già fatto una segnalazione interna, ma la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;

il *whistleblower* ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio nel caso in cui sia coinvolto nella violazione il responsabile ultimo del suo contesto lavorativo) ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

il *whistleblower* ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, l'ANAC, sentito il Garante privacy, adotterà linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

L'ANAC ha l'obbligo di trasmettere eventuali segnalazioni relative a violazioni esulanti dalle proprie attribuzioni alle competenti autorità, amministrative o giurisdizionali.

Il decreto legislativo 24/2023 mira a proteggere i *whistleblowers* sia dalle ritorsioni dirette – quelle rivolte direttamente a loro, come ad esempio il licenziamento, il mobbing, la calunnia, ecc. -, sia dalle ritorsioni indirette – quelle destinate a persone fisiche o giuridiche diverse dai *whistleblowers*, come ad esempio le persone operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo che assistono i *whistleblowers* **nel processo di segnalazione** (i cosiddetti “facilitatori”), quelle contro i loro colleghi di lavoro o i loro parenti che sono in una relazione di lavoro con il loro datore di lavoro o il loro cliente o destinatario dei servizi, quelle verso enti di cui il *whistleblower* è proprietario, per cui lavora o a cui è altrimenti connesso in un contesto lavorativo, come l'annullamento della fornitura di servizi, l'inserimento in una lista nera o il boicottaggio.

I soggetti designati dagli enti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, nella misura in cui sono espressamente autorizzate dagli enti a trattare tali dati personali, **potranno conoscere l'identità del whistleblower senza bisogno di un espresso consenso di quest'ultima**. Viceversa, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi tale identità (direttamente o indirettamente) potranno essere rivelate a persone diverse da quelle designate dagli enti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni solo dietro consenso espresso del *whistleblower* (debitamente informatone).

Nelle more che il Comune di Valguarnera adotti le seguenti misure (per come tra l'altro prescritto dal PNA 2022):

a) pianificazione dell'uso della piattaforma *open source* per le segnalazioni di whistleblowing;

b) esaminare il 100% delle segnalazioni di whistleblowing rispetto a quelle ricevute nell'anno di competenza;

indicatori: numero delle segnalazioni di WB esaminate rispetto a quelle ricevute;

si rimanda al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing> per consentire a tutti i soggetti legittimati la segnalazione degli illeciti nel rispetto delle garanzie della normativa vigente.

15. Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera

L'art 37 del D.l. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014 al comma 1 prevede "Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'art 7 del codice di cui al D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art 132 comma 1 lett.b), c) e del medesimo codice di cui al D.Lgs 163/2006 (oggi art. 106 D.lgs 0/2016), di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento all'ANAC entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per la valutazione e gli eventuali provvedimenti di competenza".

16. Obbligo dichiarativo in tema di affiliazione a logge massoniche o similari

La legge regionale n.18 del 12 ottobre 2018 ha introdotto l'obbligo anche per gli amministratori locali di dichiarare la eventuale propria affiliazione a logge massoniche o similari. Si ritiene necessario a tutela della trasparenza della attività amministrativa estendere in sede di Piano l'obbligo a tutti i dipendenti che prestano a qualunque titolo la propria attività per l'Ente.

Misure

- 1) Tutti i dipendenti dell'Ente a qualunque titolo utilizzati hanno l'obbligo di depositare presso l'Ufficio di segreteria generale una dichiarazione anche negativa sulla eventuale appartenenza a qualunque titolo ad associazioni massoniche o similari che creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza, qualora tale condizione sussista indicandone la denominazione.
- 2) Obbligo di pubblicare le dichiarazioni di cui al punto 1) sul sito istituzionale dell'Ente.
- 3) Verifica a campione delle dichiarazioni rese da parte del Responsabile del I Settore
- 4) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione.
- 5) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri di cui ai punti precedenti.

17. Società partecipate

Con Linee guida approvate con determinazione n. 1134/2017, cui si rinvia per indicazioni di dettaglio, l'Autorità ha precisato le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni sono tenuti ad attuare successivamente alla entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

È in questa sede utile rammentare che le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 33/2013, sono tenuti: a) ad adottare il documento unitario che individua le misure del "modello 231" e le misure integrative di prevenzione della corruzione, comprensivo della sezione dedicata alla trasparenza; b) nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

(RPCT); c) applicare gli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, con i limiti della compatibilità; d) dotarsi di una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso generalizzato; e) provvedere alla delimitazione delle attività di pubblico interesse negli enti di diritto privato partecipati.

Analogamente le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all'art. 2-bis, co. 3, primo periodo, d.lgs. 33/2013, in relazione alle attività di pubblico interesse svolte sono tenute ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e accesso civico "semplice" e ad assicurare l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato nei confronti di attività di pubblico interesse, con riferimento a dati e documenti non già pubblicati sul sito della società.

Per quanto sopra rappresentato, è intendimento del Comune di Valguarnera C., nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni connesse alla vigilanza e controllo delle società partecipate, promuovere la propria azione finalizzata alla ricognizione dello stato di attuazione delle norme suddette.

Misure:

- 1) Attività di monitoraggio curata dal RPCT al fine di verificare se la società controllata ha provveduto alla:
creazione di una autonoma sezione Amministrazione/Società trasparente sul sito;
adozione modello di organizzazione e gestione (MOG) ex d.lgs. 231/2001;
nomina Responsabile di prevenzione della Corruzione (RPC) e/o Responsabile della trasparenza (RT);
adozione di misure volte alla prevenzione della corruzione in un autonomo documento o in un'apposita sezione del (MOG) che tengano luogo del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione (PTCP) e/o di misure che tengano luogo del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI);
individuazione delle aree di rischio;
individuazione di un Codice di comportamento e/o di un Codice disciplinare;
adozione di un Codice etico;
adozione di una procedura di *whistleblowing* e relative modalità;
adozione e relativa pubblicazione di Regolamenti in materia di accesso nelle sue diverse "versioni": generalizzato, civico e documentale (ex l. 241/1990);
adozione e relativa pubblicazione di misure organizzative e/o procedure per garantire il diritto di accesso, nelle sue diverse "versioni": generalizzato, civico e documentale (ex l. 241/1990);
pubblicazione della relazione del RPCT;
osservanza delle disposizioni normative in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di Amministratore negli enti di diritto privato controllati dal Comune.
- 2) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione.
- 3) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri di cui ai punti precedenti

18. Adozione nuovo Codice disciplinare

In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019-2021 del Personale non dirigente del Comparto FUNZIONI LOCALI (CCNL 2019-2021). L'art.72 comma 11 del CCNL dispone che al Codice disciplinare sia data massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Il nuovo Codice Disciplinare, contenuto nell'art. 72 del CCNL 2019-2021 (che disapplica e sostituisce l'art. 57 del CCNL 2016-2018), è stato pubblicato in data 05 aprile 2023 sul sito istituzionale del Comune di Valguarnera C..

L'art. 58 "Sanzioni disciplinari" del CCNL 2016-2018 non è stato modificato dal Contratto collettivo 2019-2021 e pertanto rimane in vigore.

Il nuovo codice disciplinare entrerà in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

CAPITOLO OTTAVO

MONITORAGGIO E RIESAME

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono l'ultima fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché

il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

- Il monitoraggio sulla attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- Il monitoraggio sull' idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio".

La responsabilità del monitoraggio è del RPCT.

A fronte delle semplificazioni introdotte nella redazione del Piano anticorruzione per i comuni con meno di 50 dipendenti, l'Anac ritiene che anche le amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti siano tenuti ad incrementare il monitoraggio. Per questi enti, anzi, il rafforzamento del monitoraggio non comporta un onere aggiuntivo bensì, nel compensare le semplificazioni nell'attività di pianificazione delle misure, garantisce effettività e sostenibilità al sistema di prevenzione.

I criteri che il PNA 2022 suggerisce di utilizzare nel monitoraggio sono due, cumulativi:

cadenza temporale (periodicità/frequenza del monitoraggio);

sistema di campionamento (come sono individuati i processi/le attività oggetto di verifiche).

Per il Comune di Valguarnera C. che ha un numero di dipendenti compresi nella fascia da 31 a 49 **la Tabella 9 - Monitoraggio per amministrazioni con dipendenti da 31 a 49 prevede :**

CADENZA TEMPORALE: il monitoraggio viene svolto 2 volte l'anno;

A CAMPIONE: rispetto ai processi selezionati in base ad un principio di priorità legato ai rischi individuati in sede di programmazione delle misure, ogni anno viene esaminato almeno un campione la cui percentuale si raccomanda non sia inferiore al 50 %, salvo deroga motivata.

Le operazioni di monitoraggio, **dovranno essere costanti** durante ogni anno del triennio e riguarderanno tutti i processi mappati e lo stato di attuazione delle misure sia di carattere generale che specifico.

I Responsabili di settore del Comune di Valguarnera C., quando richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT.

Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari.

Infine, il Comune di Valguarnera C. provvederà con frequenza annuale al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema.

Il riesame periodico è coordinato dal RPCT con l'assistenza del Nucleo di valutazione.

SEZIONE SECONDA

(in Allegato 2 elenco obblighi trasparenza aggiornato All. n°9 Obblighi trasparenza contratti di cui al PNA 2022)

SEZIONE TRASPARENZA

ATTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA

Come sottolinea anche il PNA 2022 in linea con i precedenti PNA, la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni garantito a livello costituzionale (art. 117 Cost.).

Oggi, dunque, la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia.

Con l'introduzione, nel corso del 2016, di importanti novità normative rispetto al tema della trasparenza e della prevenzione della corruzione rappresentate principalmente dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", dalla Deliberazione ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", la trasparenza si è consolidata nei successivi due anni quale misura e strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Come già evidenziato nella premessa del presente piano, fra le innovazioni più significative introdotte dal D.Lgs 97/2016 rientrano l'integrazione del programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il novellato art 10 del D.Lgs 33/2013, dispone che ogni Amministrazione indichi in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto medesimo.

In proposito l'ANAC, al punto 2 delle linee guida, prevede che "la sezione del PTPCT sulla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati".

Altro contenuto fondamentale della Sezione trasparenza, come previsto dal succitato art 10, è l'indicazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza che devono tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali.

Obiettivi strategici

Una delle misure principali di prevenzione della corruzione è l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza delle PP.AA.

L'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza costituisce misura obbligatoria inserita nel presente piano e costituisce, altresì, obiettivo gestionale comune a tutti i Settori che confluisce nel piano esecutivo di gestione dell'Ente e nel Piano della Performance, con ciò realizzandosi quindi il collegamento tra misura anticorruzione, nella fattispecie quella della trasparenza e piano degli obiettivi.

La più che corposa quantità degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013 ed il notevole impatto organizzativo che ne deriva, fanno sì che, anche per il triennio 2024/2026, obiettivo prioritario dell'Ente sia l'attuazione di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal succitato D.Lgs 33/2013, fermo restando che, in relazione allo stato di attuazione del completamento degli obblighi, potranno essere progettate iniziative per la pubblicazione di dati ulteriori tenuto conto dell'impatto organizzativo e finanziario delle stesse.

Da evidenziare inoltre l'ampio approfondimento che il nuovo PNA 2022 dedica alla trasparenza dei contratti pubblici che trova fondamento giuridico nel Codice dei contratti pubblici nella disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

La profondità e l'ampiezza che il legislatore ha voluto imprimere alla trasparenza dei contratti pubblici si traduce, innanzitutto, in specifici obblighi per le stazioni appaltanti di pubblicare atti, dati e informazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" che afferiscono ad ogni tipologia di appalto – di servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione, concorsi di idee e di concessioni - e ad ogni fase - dalla programmazione alla scelta del contraente, dall'aggiudicazione fino all'esecuzione del contratto.

La giurisprudenza ha ammesso la conoscibilità degli atti dei contratti pubblici, ove non soggetti a pubblicazione obbligatoria, anche mediante l'accesso civico generalizzato. Pur trattandosi di una trasparenza mediata dal temperamento tra conoscibilità e riservatezza, stante i limiti a tutela di interessi pubblici e privati indicati dal legislatore (art. 5-bis, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013), l'istituto contribuisce ad ampliare il novero degli atti conoscibili di una procedura di gara.

Come l'Autorità ha già avuto modo di osservare, le deroghe alla normativa sui contratti pubblici e la semplificazione di specifiche procedure di affidamento di tali contratti, sebbene misure condivisibili, in quanto funzionali a rispondere ad esigenze semplificatorie e acceleratorie, necessitano, però, di essere accompagnate da adeguati contrappesi sul versante della trasparenza.

In particolare, la l. n. 190/2012 (art. 1, co. 32) dispone che le pubbliche amministrazioni assicurino livelli essenziali di trasparenza rispetto alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice.

Per questo la stessa legge ha previsto espressamente che le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare:

la struttura proponente

l'oggetto del bando l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte

l'aggiudicatario l'importo di aggiudicazione

i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura

l'importo delle somme liquidate.

La misura della trasparenza anche nel settore dei contratti pubblici va declinata non solo sotto il profilo degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali, ma anche con riguardo all'istituto dell'accesso civico generalizzato (cd. FOIA). L'Autorità ha già fornito indicazioni generali nelle Linee guida 1309/2016, cui si rinvia.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, in un'ottica di rafforzamento della trasparenza, di pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", dati, informazioni, documenti come "dati ulteriori" rispetto a quelli obbligatori, procedendo, ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013, a oscurare i dati personali presenti e nel rispetto degli stessi limiti indicati per l'accesso civico generalizzato.

Il Comune di Valguarnera C. ad esempio. in ordine alla procedura di *projectfinancing* a iniziativa privata, di cui all'art. 183, co. 15, d.lgs. n. 50/2016, pubblicherà i provvedimenti adottati a conclusione della valutazione di fattibilità delle proposte degli operatori economici o, quanto meno, gli estremi del provvedimento con l'indicazione della data, del numero di protocollo, dell'oggetto e dell'ufficio che lo ha formato, oltreché del destinatario ovvero della tipologia di destinatario (cfr. delibera ANAC n. 329/2021).

Come già evidenziato in precedenza, il PNA 2022 contiene l'ALLEGATO N. 9) contenete elenco degli obblighi di pubblicazione della sezione "amministrazione trasparente" sotto sezione 1° livello - bandi di gara e contratti (sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alla delibera ANAC 1310/2016 e dell'allegato 1) alla delibera ANAC 1134/2017), oggetto di apposita Direttiva del RPCT prot. 6112 del 03/05/2023 indirizzata a tutti i RPO dell'Ente.

Il PNA 2020 sottolinea inoltre come una delle priorità per l'attuazione delle misure contenute nel **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** sia quella di garantire che l'ingente mole di risorse finanziarie stanziata sia immune da gestioni illecite, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, assenza di conflitto di interessi, frodi e corruzione.

Per il Comune di Valguarnera C. quale Soggetto attuatore degli interventi – in assenza di indicazioni della RGS sugli obblighi di pubblicazione sull'attuazione delle misure del PNRR - si ribadisce la necessità di dare attuazione alle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013.

Inoltre, in un'ottica di semplificazione e di minor aggravamento, laddove i dati rientrino in quelli da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" ex d.lgs. n. 33/2013, il Comune di Valguarnera C. inserirà in A.T., nella corrispondente sottosezione,

<https://www.comune.valguarnera.en.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-negoziate-afferenti-agli-investimenti-pubblici-finanziati-in-tutto-o-in-parte-con-le-risorse-previste-dal-pnrr-e-dal-pnc-e-dai-programmi-cofinanziati-dai-fondi-strutturali-dell-unione-europea.html>

un link che rinvia alla sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR.

Strumenti di attuazione della trasparenza

Secondo il D.lgs 33/2013, la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme più diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Possono, dunque essere considerati strumenti di attuazione i seguenti:

- **sito web istituzionale.**

Il Comune di Valguarnera C. è dotato di un sito web istituzionale visibile al link: www.comune.valguarnera.en.it sul quale sono presenti, oltre ai dati richiesti dalla normativa di legge, altre informazioni di pubblica utilità.

In *home page* è collocata la sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Misura da attuare:

- creare un contatore visite utenti nella sezione amministrazione trasparente;
- adeguare con la *software house* Halley il sistema di pubblicazione al fine di garantire l'automatica pubblicazione dei provvedimenti sia in Albo pretorio sia in Amministrazione Trasparente assicurando un continuo flusso informatizzato di dati;
- adozione Direttive da parte del RPCT rivolte ai Responsabili di Settore quali referenti per l'attuazione della trasparenza;

- **posta elettronica certificata (Pec):**

è attivata la casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune valguarnera.vg@comune.pec.it indicata nella *home page* del sito web istituzionale e censita nell'indice delle PA.

- **qualità delle informazioni:**

L'art 6 del D.Lgs 33/2013 stabilisce che "le PA garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Misura da attuare

Il Comune di Valguarnera C. dovrà perseguire l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate *on line*, nella prospettiva di raggiungere un idoneo livello di trasparenza e nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare devono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità. Per tale motivazione la pubblicazione di documenti, informazioni e dati nella sezione "amministrazione trasparente" **dovrà avvenire nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:**

COMPLETEZZA

la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutti i settori in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente.

AGGIORNAMENTO ED ARCHIVIAZIONE:

per ciascun dato categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce. La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cedenza temporale degli aggiornamenti sono definiti in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge, dalle disposizioni del D.Lgs 33/2013.

Il Comune procede all'archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs 33/2013 o da altre leggi.

DATI APERTI E RIUTILIZZO:

I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art 7 del D.Lgs 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.

TRASPARENZA E PRIVACY:

Trasparenza e tutela dei dati personali

Come ha precisato l'ANAC nel PNA 2019, la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti sono «contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato» (C. Cost., sentenza n. 20/2019).

Ritiene la Corte che, se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova sia riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), sia specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità».

In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte precisa che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei

diritti a confronto e stabilisca oneri non proporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi». L'art. 3 Cost., integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione.

Pertanto, al principio di trasparenza, nonostante non trovi espressa previsione nella Costituzione, si riconosce rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.).

Il quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Occorre evidenziare che l'art. 2-ter del d.lgs. n. 196 del 2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo D.lgs. 33/2013 all'art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (cfr. Art. 37 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 – GDPR e Parte IV, § 7. “I rapporti del RPCT con altri organi dell'amministrazione e con ANAC”) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

L'organizzazione dell'Ente deve necessariamente riguardare la programmazione degli obiettivi e dei flussi procedurali per garantire la trasparenza amministrativa. Essa costituisce presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche misura di prevenzione della corruzione, come la stessa Corte Costituzionale ha evidenziato nella sentenza n°20/2019, laddove considera la legge 190/2012 “principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione”.

Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, caratteristica essenziale della sottosezione PIAO è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ognuna delle citate attività (elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi), ove naturalmente tali attività siano svolte da soggetti diversi. Tale situazione potrebbe non verificarsi in enti di piccole dimensioni, quali i piccoli comuni, in cui potrebbe esserci un unico soggetto che provvede a tutto ciò che è necessario per la pubblicazione dei dati in AT.19 Corte Costituzionale, sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019 (§. 4.1.).

È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente. Si tratta peraltro, in questo caso, di una soluzione analoga a quella già adottata in tema di responsabilità dei procedimenti amministrativi.

Soggetti:

- l'art 41, comma 1, lett.f) del D.Lgs 97/2016, modificando l'art 1 comma 7 della legge n.190/2012, ha operato l'unificazione delle figure di responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che possono comunque rimanere disgiunte per comprovate esigenze organizzative.

Come più volte precisato, con determinazione sindacale n. 6 del 19.01.2024 è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza il Segretario generale pro-tempore che è anche Responsabile della trasparenza.

I Responsabili dei Settori:

quali referenti del RPCT, coadiuveranno quest'ultimo nello svolgimento dei compiti che la legge assegna allo stesso in materia di trasparenza e sono individuati quali responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Le figure professionali in atto individuate come responsabili dei settori e quindi - responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs 33/2013 – sono:

Responsabile del Settore I ;

Responsabile del Settore II

Responsabile del Settore III ;

Responsabile del Settore IV

Responsabile del Settore V

Quale misura organizzativa interna finalizzata ad un idoneo assolvimento degli obblighi di pubblicazione, oltre al massimo coinvolgimento del personale in materia di trasparenza, ciascun responsabile di settore individua una o anche più unità fra i dipendenti assegnati con compiti di supporto.

Come più volte ricordato, con Direttiva prot. n. 6112 del 03/05/2023, il RPCT ha attribuito a ciascun Responsabile di settore, la competenza per una o più sezione e sotto-sezioni dell'Amministrazione trasparente *rationemateriae* per le quali dovranno essere garantiti, con report trimestrali, la completezza e tempestività dei dati da pubblicare.

Inoltre, con la stessa Direttiva sono stati dati indirizzi al Responsabile della Transizione digitale per l'adozione di misure volte a garantire/implementare il regolare flusso informatico della pubblicazione dei dati in Amministrazione trasparente.

Tale misura sarà inserita anche nel Piano della Performance 2024.

In ogni caso per le parti non automatizzate i Responsabili di Settore dovranno trasmettere i dati di propria competenza al dipendente nominato addetto al materiale caricamento dei dati.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE:

Riguardo agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013 si fa riferimento **all'allegato C** aggiornato con l'allegato 9 del PNA concernente i nuovi obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici.

L'OIV

L'OIV effettua gli adempimenti disposti dalla legge e segnatamente:

- monitora il funzionamento complessivo del sistema della trasparenza;
- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT per la trasparenza di cui all'art 10 del D.Lgs33/2013 e ss.mm.ii e quelli indicati nel piano della Performance;
- utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione dei responsabili dei settori.

Il RPCT svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo d'indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nel caso di carenze il RPCT invita il soggetto competente a provvedere agli adeguamenti, entro un termine congruo (di norma 30 giorni) e, in caso di inerzia o permanenza dell'inadempimento, individua altro responsabile di settore affinché provveda alla regolarizzazione.

La verifica sull'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza costituisce inoltre uno degli obiettivi del controllo successivo di regolarità amministrativa svolto dal segretario com.le ai sensi della normativa in materia e del vigente regolamento dei controlli interni.

Sanzioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato e del trattamento accessorio collegato alla produttività.

ACCESSO CIVICO

Contesto normativo.

L'art 5 del D.Lgs n. 33/2013, nel testo modificato dal D.Lgs n. 97/2016 prevede al comma 1 "l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle PA di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione"; al comma 2 "allo scopo di favorire forma diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalla PA, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art 5 bis".

L'ANAC in sede di "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art 5 co 2 del D.Lgs n. 33/2013" definisce la tipologia di accesso civico di cui al comma 1 "semplice" e quella di cui al comma 2 "generalizzato".

Sia l'una che l'altra forma di accesso non sono sottoposte ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, "chiunque", cioè può presentare la richiesta ai sensi dei rispettivi commi del succitato art 5.

L'accesso "generalizzato" incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art 5 bis, commi 1 e 2 e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall'art 5 bis comma 3.

Le due forme di accesso civico di cui all'art 5 del D.Lgs n. 33/2013 sono da tenere distinte rispetto all'accesso "documentale" di cui alla legge n. 241/90, che ha come presupposto la titolarità da parte del richiedente di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Pertanto, le tre modalità di accesso in vigore sono:

- a) accesso documentale (ex art 241/90, capo V) che riguarda gli atti per cui esiste un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- b) accesso civico semplice (ex D.Lgs 33/2013 art 5 comma 1 che riguarda gli atti oggetto di obbligo di pubblicazione obbligata);
- c) accesso civico generalizzato (ex art 5 comma 1 D.Lgs 97/2016) disponibile per chiunque e su ogni atto ed informazione detenuti dalla PA, salvo, le esclusioni ed i limiti" previsti dalle Linee guida ANAC sopracitate.

Il Comune di Valguarnera C. garantisce l'esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato, con la messa a disposizione in Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello "*Altri contenuti*" sottosezione di II livello "*Accesso civico*" tutta la modulistica per consentire a tutti i soggetti interessati, di potere richiedere la pubblicazione dei dati e/o il riesame sulla loro istanza, che si allega al presente Piano.

Nell'anno 2024 si prevedono quali misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza intesa come accessibilità totale a dati e informazioni:

- istruire e sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale il regolamento per l'accesso civico e generalizzato, in conformità alle previsioni del D. Lgs. n. 97/2016 e ss.mm.ii., alle linee guida ANAC e di aggiornare la disciplina dell'accesso documentale, se necessario;
- istituire formalmente il registro degli accessi e nominare un responsabile al fine di annotare sul registro tutte le istanze di accesso divise per tipologia e i relativi provvedimenti di riscontro (accoglimento, diniego, differimento, comunicazione di avvenuta pubblicazione dei dati ...);
- pubblicazione semestrale del registro nell'apposita sezione di amministrazione trasparente,

Valguarnera Caropepe, 6 febbraio 2024

Il Segretario Generale
Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro